



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 90 del 22/06/2012

COMUNE DI LOCOROTONDO

Modifica Statuto comunale

COMUNE di LOCOROTONDO

Provincia di Bari

ARTICOLI CON RELATIVI COMMI OGGETTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE. APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DELL'8 MARZO 2012.

TITOLO I

Capo I

PRINCIPI GENERALI
E PROGRAMMATICI

Art. 1

Autonomia del Comune

1. Il Comune di Locorotondo si ispira ai principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana nell'ambito dei valori della Unità, sussidiarietà e della Solidarietà Nazionale.

3. E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita, altresì le funzioni che vengono conferite o delegate dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Sovracomunali di rango costituzionale.

Art. 2

Finalità

7. Promuove una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale per affermare il concetto di cittadinanza attiva senza distinzioni basate sulla nazionalità.

Art. 3

Territorio, stemma e gonfalone

6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la

fascia tricolore recante lo stemma ed è scortato, di norma, dalla polizia municipale in alta uniforme.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo economico della comunità locale e, pertanto, favorisce rapporti con altri Comuni, con l'Area metropolitana, l'Ente sovracomunale, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contatti per formulare convenzioni, accordi di programma, consorzi per attività di comune interesse.

5. Il Comune si rende promotore diretto di iniziative per la valorizzazione, in tutto il mondo, dei prodotti locali, di concerto con la Regione, l'Ente sovracomunale, la Unione Europea e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia di interesse per le comunità locali, al fine di esaltare la tipicità ed accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi locali.

6. Il Comune favorisce le attività di impresa, nonché le forme associative e di autogestione tra lavoratori consentendo ogni attività economica privata che non sia vietata dalla legge.

Art. 11

Statuto comunale

3. Lo statuto viene redatto col concorso delle rappresentanze della società civile della propria comunità attraverso forme di partecipazione preventiva anche mediante sistemi informatici e viene adeguato al processo di evoluzione sociale-culturale ed economica della propria collettività.

4. Lo Statuto è pubblicato all'Albo Pretorio informatico, pubblicato sul B.U.R.P, ed inviato al Ministero dell'Interno. Entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico. Il Comune garantisce ai cittadini la consultazione e la conoscenza dello Statuto rendendolo fruibile sul proprio sito istituzionale.

Art. 13

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio informatico per la pubblicazione dei provvedimenti, atti, avvisi e manifesti che per legge, Statuto o regolamento devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. Il Comune garantisce la conoscenza dei propri atti in luogo accessibile al pubblico nonché mediante Bachecca Elettronica o postazione informatica.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 14

Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio ed il suo Presidente, il Sindaco e la Giunta cui spettano la rappresentanza democratica della Comunità locorotondese e la realizzazione dei principi Statutari nonché la salvaguardia dei valori della Tradizione locale.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15

Funzione, Composizione e durata

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. E' eletto a suffragio universale ed è composto dal Sindaco e da tanti Consiglieri quanti ne prevede la legge. Le norme generali di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.

2. L'elezione, la durata in carica, il numero, la posizione giuridica nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Il Consiglio, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alla elezione del nuovo, si limita ad adottare atti ritenuti dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, urgenti ed improrogabili. Si intendono per urgenti quelli la cui mancata tempestiva adozione possa provocare danni al Comune, o per improrogabili quelli soggetti ad un termine perentorio.

4. In caso di rinnovo o di scioglimento del Consiglio Comunale, i consiglieri cessati dalla carica continuano a svolgere gli incarichi esterni nei limiti temporali stabiliti dalle norme sul rinnovo degli organi amministrativi e comunque, non oltre il 45° giorno dalla proclamazione degli eletti.

Art. 16

I Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la collettività senza vincolo di mandato

Art. 19

Adunanza del Consiglio Comunale

5. Per eventi di particolare importanza o allorquando la sede comunale non sia disponibile il Consiglio Comunale può riunirsi, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari, anche in altra sede idonea nell'ambito del territorio comunale o al di fuori per Consigli congiunti con altri Comuni.

Art. 22

Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

2. (comma eliminato).

Art. 23
Linee Programmatiche
dell'attività di governo del Comune

2. I Consiglieri comunali partecipano alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni e modifiche o presentando appositi emendamenti almeno due giorni prima della sua discussione; A tal fine il documento contenente le linee programmatiche deve essere depositato c/o la Segreteria Comunale, almeno cinque giorni lavorativi prima della sua discussione.

3. Le linee programmatiche sono approvate con voto palese ed a maggioranza assoluta dai componenti il Consiglio. Il documento così approvato viene trasmesso al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione e messo a disposizione nel sito istituzionale del Comune dei cittadini affinché costituisca il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa dell'Ente.

Art. 24
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti.

Articolo aggiuntivo

Art. 25
Commissione Permanente

1. Il Consiglio Comunale istituisce la Commissione "Diritti e Pari Opportunità" quale organo consultivo permanente per la realizzazione delle Pari opportunità in campo economico, sociale, culturale, politico e per l'effettiva attuazione del principio di eguaglianza.

2. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza con le problematiche inerenti le pari opportunità; ha compiti di esame, proposta e controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla promozione di azioni positive per realizzare le pari opportunità e/o alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i generi nel mondo del lavoro, della vita socio-culturale e della politica cittadina.

3. La Commissione vigila perchè l'azione amministrativa tuteli e promuova i diritti costituzionalmente garantiti attinenti la dignità e la libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione.

4. La composizione e il funzionamento della Commissione dovranno essere disciplinati da relativo regolamento.

Art. 26
Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire:

- commissioni di studio incaricate di riferire al Consiglio stesso su argomenti di particolare rilevanza sociale;

- Commissioni di inchiesta, incaricate, di svolgere indagini sull'attività amministrativa del Comune.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari di inchiesta è attribuita alle opposizioni.

Capo III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 28 Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è organo collegiale composto dal Sindaco che la presiede e dagli assessori compreso il Vice Sindaco, scelti dal Sindaco prima dell'insediamento del Consiglio Comunale tra Consiglieri Comunali o cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Spetta al Sindaco, nei limiti previsti dalla legge determinare il numero degli Assessori sulla base delle proprie linee programmatiche.

Art. 29 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco; in caso di assenza di entrambi, a tali adempimenti provvede l'assessore più anziano per età anagrafica.

Art. 30 Competenza della Giunta

3. Più in particolare la Giunta:
- Propone al Consiglio gli schemi dei Regolamenti di competenza consiliare
 - Approva i Regolamenti relativi all'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
 - Approva programmi, progetti e provvedimenti che non comportino impegno di spesa e che non rientrino nelle competenze del Consiglio o dei Responsabili gestionali
 - Decide in ordine a gemellaggi e intese con altri Enti
 - Decide la costituzione in giudizio o la proposizione di liti ove non sia diversamente disciplinato
 - Autorizza alla stipula del contratto decentrato integrativo del personale
 - Approva il piano esecutivo di gestione o degli obiettivi
 - Approva, in via d'urgenza, con i poteri del Consiglio, le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, e comunque entro il 31 dicembre
 - Decide i prelievi dal fondo di riserva, secondo quanto previsto dalla normativa
 - Approva il Piano triennale delle assunzioni
 - Determina, su proposta del servizio finanziario e del Nucleo di valutazione, i criteri ed i parametri per il controllo di gestione
 - Approva gli atti di indirizzo cui devono attenersi i responsabili di gestione in coerenza con i programmi e gli indirizzi generali del Consiglio comunale
4. Opera attraverso deliberazioni e direttive improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

Art. 31 Durata in carica - Surrogazioni

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.E.L. 267/2000 e ss. mm. e ii..

4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti sopracitati, trascorso il termine di venti giorni dalla loro protocollazione.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 39

Competenze del Sindaco

5. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro 45 giorni dalla data del suo insediamento, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

6. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale, conferisce gli incarichi dirigenziali, di responsabilità di uffici e servizi, gli incarichi relativi all'Ufficio di staff nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.45

Consiglio Permanente di Confronto

2. Riconosce, come presupposto della partecipazione, la corretta informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali, istituendo il Consiglio Permanente di Confronto su iniziativa del Consiglio comunale, che ne disciplina il funzionamento.

3. Il Comune, al fine di favorire un efficiente espletamento dei servizi comunali, adotta mezzi e strumenti idonei ad assicurare la concreta partecipazione dei cittadini e attua ogni forma di cooperazione con altri Comuni e con Enti sovracomunali.

5. La consultazione è particolarmente indicata in occasione dell'approvazione del Bilancio di previsione e del Piano Urbanistico generale. L'amministrazione comunale dovrà opportunamente valutare le risultanze emerse, purchè esse corrispondano a criteri di buon governo e di compatibilità finanziaria.

6. Il Consiglio Permanente di Confronto può riguardare anche categorie di giovani non ancora elettori.

Capo II REFERENDUM

Art. 51 Diritti di accesso e di informazione

4. Il Regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi assicura e stabilisce le modalità di esercizio di tale diritto da parte di tutti i cittadini.

Capo III IL DIFENSORE CIVICO

(dall'art. 51 all'art. 56) - Eliminato

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 53 Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici locali che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, rivolti a realizzare fini sociali ed assicurare livelli essenziali di assistenza nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. La scelta della forma di gestione più confacente a ciascun pubblico servizio è fatta mediante una valutazione comparativa, in base ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, da parte del Consiglio Comunale previa istruttoria da parte del competente Servizio Comunale.

Art. 54 Gestione dei servizi pubblici

1. Le diverse forme di gestione dei pubblici servizi che il Comune può attuare, in base ai criteri espressi nel precedente articolo, sono le seguenti:

A) per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,

- le modalità di gestione ed affidamento sono quelle disciplinate dall'art. 113 D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii., nonché da norme statali e regionali disciplinanti la materia;

B) per i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica,

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

- a mezzo d istituzioni;

- a mezzo di azienda speciale, anche consortile;

- mediante affidamento diretto a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti

pubblici che la controllano ovvero a Società miste nel rispetto del T.U.E.L. e della vigente normativa in materia;

- mediante affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

Titolo V

ORGANIZZAZIONE

Art. 59

Organizzazione dei servizi

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti, in conformità alle norme vigenti, l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi, la dotazione organica, le procedure di selezione del personale e il funzionamento del Nucleo di valutazione delle prestazioni lavorative dei Responsabili gestionali, nonché forme per l'esercizio del controllo di gestione, in base a criteri di funzionalità ed economicità della gestione, nonché secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 63

Il Segretario Comunale

10. Il Segretario Generale, ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'Ente secondo modalità e direttive impartite dal Sindaco nel rispetto della responsabilità e autonomia dei responsabili gestionali.

Art. 64

Il Vice Segretario

Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni di collaboratore del Segretario Generale e funzioni vicarie del Segretario Generale sostituendolo, su Decreto del Sindaco, in caso di assenza ed impedimento temporanei. Tale figura, ove non espressamente prevista nella dotazione organica viene individuata dal Sindaco all'inizio del mandato tra i Responsabili gestionali che abbiano i requisiti previsti per la nomina a Segretario Comunale.

Art. 65

Il Direttore Generale

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere che il Comune si convenzioni con altri Enti Locali al fine di nominare un Direttore Generale esterno secondo la normativa vigente.

2) - 3) eliminati.

Art. 75

Revisore Unico

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato, il Revisore Unico dei Conti, scelto in conformità alla normativa vigente.
2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.
3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. A tal fine il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
Nella relazione di cui al comma terzo il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il revisore ha il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
6. Il revisore, ove riscontra gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio e alla Giunta.
7. I compensi dovuti al revisore sono determinati dal Consiglio comunale all'inizio di ciascun triennio, nell'osservanza delle norme vigenti.

Art. 80

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, è pubblicato sul B.U.R.P. e all'Albo Pretorio informatico Comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale.
2. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.